



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI IN APPELLO E ONERE DI SPECIFICITÀ.

Sentenza del 26.5.2025, dep. 16.9.2025, n. 5507/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.

Pres. Tafuro, Est. Leone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO -
IN GENERE

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO -
IN GENERE - Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in
appello - Condizioni - Specifica riproposizione nel termine stabilito per la
costituzione in giudizio - Modalità - Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica
riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per
relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano
esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è
sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della
precedente fase processuale. (Fattispecie relativa a conclusioni dell'appellante
nelle quali si chiedeva alla Corte di *"darsi atto che il contribuente ripropone
in questa sede tutte le eccezioni e le questioni proposte in primo grado e non
accolte"* in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale respingeva
la richiesta, osservando che pur non essendo previste formule sacramentali per
la riproposizione delle questioni rimaste assorbite, l'inserimento nel citato art.
56 dell'avverbio "specificamente" – come per l'analogo avverbio
"espressamente" nell'art. 346 cod. proc. civ. – impone alla parte di indicare
quali siano le questioni, già proposte in primo grado, per la cui trattazione
persiste interesse alla trattazione in appello, mentre, al contrario, la sola
generica indicazione delle questioni proposte, del tutto aspecifica, non
costituisce assolvimento dell'onere di specifica individuazione delle questioni
alle quali si ha ancora interesse alla trattazione in appello).

Rif. normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, art. 56

C.p.c., art. 346

Rif.

Conf.;

giurisprudenziali

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 (Rv. 646990 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561 - 01)

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 (Rv. 648484 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11594 del 03/05/2025 (Rv. 675027 - 01)

Anno pubb.

2025